



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: LA CITTÀ SI VUOL SOSTITUIRE AGLI ALBI PROFESSIONALI? - PRIMO FIRMATARIO CURATELLA

Il sottoscritto Consigliere comunale

PREMESSO CHE

- Gli Ordini e Collegi Professionali sono Istituzioni di autogoverno di una professione, riconosciuti per legge e posti "sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia";
- La funzione principale di Ordini e Collegi Professionali consiste nel garantire il cittadino su professionalità, competenza e idoneità specifica dei professionisti che ne fanno parte;
- Gli iscritti in un apposito Albo Professionale sono chiamati a rispettare il codice deontologico dell'Ordine;
- La normativa vigente assegna a Ordini e Collegi Professionali le attività di controllo e sorveglianza sugli iscritti, erogando eventuali sanzioni disciplinari che possono arrivare fino alla radiazione dall'albo con la conseguente successiva non possibilità di poter continuare ad esercitare la propria professione;
- A partire dal 2010 la Città di Torino ha attivato diverse convenzioni con Ordini e Collegi Professionali in modo da favorire la collaborazione, ciascuno per la propria parte di competenza, a garanzia dei cittadini.

TENUTO CONTO CHE

- Con il D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 ha sostituito la precedente L. n. 46 del 5 marzo 1990 in tema di installazione impianti modificando alcune aspetti relativi alle imprese abilitate (Art. 3), ai requisiti tecnico-professionali (Art. 4) per la progettazione impianti (Art. 5) e le dichiarazioni di

conformità (Art. 7) con l'introduzione della dichiarazione di rispondenza (Art. 7 comma 6);

- La dichiarazione di rispondenza (DI.RI.), così come recita il D.M. 37/2008 può essere “resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.”;
- Sul sito del MISE sono disponibili i pareri del Ministero sul D.M. 37/2008, chiamato Massimario, al punto 15.9 relativamente alla determinazione di quale professionista possa emettere la DI.RI. riporta che per la verifica dei requisiti richiesti è sufficiente *che il professionista in parola dichiari nella certificazione rilasciata “... di essere in possesso dei requisiti professionali ai fini del rilascio della dichiarazione in parola, in quanto iscritto all'albo professionale e vantando un'esperienza lavorativa”*, senza alcuna richiesta di presentazione di curriculum professionale;

CONSIDERATO CHE

- Il 1° ottobre 2020 l'ufficio di Edilizia residenziale pubblica del Comune di Torino ha inviato a Ordini e Collegi competenti in materia edile un documento, nel quale comunica che *“per la redazione di dichiarazioni di rispondenza i professionisti devono: essere iscritti all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste o aver esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione”*, equiparando impropriamente la condizione di chi è iscritto all'albo professionale (abilitato alla professione tecnica in ben specifiche sezioni e settori, dopo avere superato il relativo esame di stato), con i responsabili tecnici di impresa (senza abilitazione specifica e non necessariamente laureati) che abbiano lavorato nel settore specifico da almeno 5 anni;
- Il Comune di Torino ha istituito un elenco di professionisti abilitato alla presentazione di DIRI che a settembre 2020 riportava la dicitura *“Il presente elenco è relativo a professionisti abilitati che hanno presentato domanda per la redazione della relazione tecnica da allegare all'istanza di idoneità alloggiativa, tuttavia il richiedente può far riferimento a qualsiasi professionista abilitato, anche al di fuori del presente elenco”*, poi modificata a dicembre 2020 *“il presente elenco è relativo a professionisti abilitati che hanno comunicato le loro tariffe per l'accertamento dei requisiti minimi di abitabilità nell'ambito dell'attestazione di idoneità alloggiativa ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. in materia di immigrazione. L'elenco è aggiornato trimestralmente. Dall'elenco verrà cancellato chi a seguito di verifica risulterà aver praticato, anche una sola volta, tariffe superiori a quanto dichiarato. Si evidenzia che l'elenco ha unicamente la finalità di dare trasparenza ai suddetti professionisti, pertanto non si tratta di professionisti di fiducia dell'ufficio idoneità alloggiativa, il quale non risponde del loro operato, e che il richiedente può incaricare un tecnico anche al di fuori del presente elenco.”*;
- Al fine di poter presentare una DIRI presso l'ufficio Idoneità alloggiativa del Comune di Torino viene richiesto al professionista, regolarmente iscritto all'albo preposto e quindi abilitato, di attestare l'esercizio della professione, l'anzianità di servizio ed esibire un curriculum degli ultimi 5 anni circostanziato relativamente al tipo di pratica in oggetto;

- A molti professionisti che hanno presentato una DI.RI. è stata contestata l'abilitazione alla certificazione impianti, richiedendo anche ulteriore documentazione non necessaria e non richiesta per la DI.RI. stessa;

INTERPELLA

La Sindaca e la Giunta per sapere

1. Quale sia stato l'input che ha portato gli uffici della Edilizia residenziale pubblica del Comune di Torino a predisporre un albo che sembrerebbe parallelo agli albi professionali dando l'impressione di creare un percorso prioritario per chi vi risulti iscritto rispetto all'intera categoria dei professionisti iscritti negli albi professionali;

2. Chi siano i soggetti preposti a valutare il livello di competenza dei professionisti inseriti nell'elenco dei soggetti abilitati alla presentazione di DIRI e quali siano le competenze e conoscenze tecniche possedute da tali soggetti per poter valutare i diversi curricula inviati;

3. Se la Città risponderà di eventuali errori o danni provocati da professionisti non abilitati secondo D.M. 37/2008 per la DI.RI. ma inseriti nell'albo dei professionisti predisposto dalla Città di Torino e da essa ritenuti abilitati per la presentazione di tale dichiarazione;

4. Perché, stante i diversi accordi firmati dalla Città di Torino con Ordini e Collegi professionali, non vengano segnalate eventuali mancanze di professionalità o scorrettezze ed invece si preferisca promuovere un albo parallelo di professionisti considerati affidabili;

5. Se non sia più opportuno, invece che stilare elenchi paralleli agli elenchi ufficiali, avviare progetti di collaborazione con Ordini e Collegi Professionali per snellire il processo burocratico relativo alle domande di idoneità abitativa.

Torino, 23/02/2021

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Cataldo Curatella